



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2014
COM(2014) 187 final

2014/0107 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli impianti a fune

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2014) 116 final}

{SWD(2014) 117 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale, motivazioni e obiettivi della proposta

La direttiva 2000/9/CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone¹ è stata adottata il 20 marzo 2000 ed è entrata in vigore il 3 maggio 2002.

La direttiva 2000/9/CE garantisce un elevato livello di sicurezza degli impianti a fune per gli utenti, il personale e i terzi. Essa stabilisce i requisiti essenziali che gli impianti a fune, le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza devono soddisfare per essere sicuri.

La direttiva 2000/9/CE costituisce anche un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione che garantisce la libera circolazione nel mercato unico dell'UE di sottosistemi e componenti di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Essa armonizza le condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di sottosistemi e componenti di sicurezza destinati ad essere integrati in impianti a fune. I fabbricanti devono dimostrare che i loro sottosistemi o componenti di sicurezza sono stati progettati e prodotti nel rispetto dei requisiti essenziali, devono apporre la marcatura CE e devono fornire le istruzioni per l'integrazione dei loro prodotti negli impianti a fune.

La direttiva 2000/9/CE si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel prosieguo "il trattato"). Si tratta di una direttiva di armonizzazione totale fondata sui principi del cosiddetto "nuovo approccio" in base ai quali, pur non venendo imposte caratteristiche o soluzioni tecniche specifiche, i fabbricanti devono garantire la conformità dei loro prodotti ai requisiti di prestazione e di sicurezza obbligatori esposti nello strumento legislativo.

La direttiva 2000/9/CE si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i principali criteri che determinano il campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE.

I principali tipi di impianti a fune contemplati dalla direttiva 2000/9/CE sono: funicolari, cabinovie, seggiovie amovibili, seggiovie fisse, teleferiche, funitel, impianti combinati (composti da diversi tipi di impianti a fune, come cabinovie e seggiovie) e sciovie.

Gli impianti a fune sono definiti come sistemi completi installati nei loro siti, comprendenti infrastrutture, sottosistemi e componenti di sicurezza.

Le caratteristiche della regione in cui sono situati, la natura e le caratteristiche fisiche del terreno su cui sono installati, l'ambiente circostante, le condizioni atmosferiche e meteorologiche nonché le strutture e gli ostacoli, sia terrestri che aerei, eventualmente posti nelle loro vicinanze hanno un'incidenza diretta sugli impianti a fune e sulle loro infrastrutture.

In questo quadro, la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune sono soggette a procedure nazionali di autorizzazione.

La direttiva 2000/9/CE stabilisce i requisiti essenziali armonizzati che devono possedere gli impianti a fune, mentre gli Stati membri restano competenti in tema di regolamentazione di altri aspetti quali l'utilizzo del suolo, la pianificazione regionale e la tutela dell'ambiente.

¹ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

Ai componenti di sicurezza e ai sottosistemi si applica il principio della libera circolazione delle merci. I componenti di sicurezza recano la marcatura CE, che indica la conformità ai requisiti della direttiva 2000/9/CE, comprese le procedure di valutazione della conformità.

La presente proposta intende sostituire la direttiva 2000/9/CE con un regolamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione della Commissione.

La proposta intende allineare la direttiva 2000/9/CE al "pacchetto merci" adottato nel 2008, e in particolare alla decisione CE relativa all'NQN n. 768/2008.

La decisione relativa all'NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Tale quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'applicazione e un'attuazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

La Commissione ha già proposto l'adeguamento di altre nove direttive alla decisione relativa all'NQN, nell'ambito di un "pacchetto di adeguamento" adottato il 21 novembre 2011. Essa ha anche proposto l'adeguamento alla decisione relativa all'NQN della direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione².

Allo scopo di garantire la coerenza di tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali, in linea con l'impegno politico derivante dall'adozione della decisione relativa all'NQN e con l'obbligo giuridico di cui all'articolo 2 della decisione relativa all'NQN, è necessario che la presente proposta sia conforme alle disposizioni della decisione relativa all'NQN.

La proposta intende anche affrontare alcune difficoltà riscontrate nell'attuazione della direttiva 2000/9/CE. Più in particolare, autorità competenti, organismi notificati e fabbricanti hanno manifestato pareri diversi relativamente alla questione se determinati tipi di impianti rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE e debbano quindi essere prodotti e certificati in linea con le prescrizioni e le procedure di tale direttiva. Vi sono divergenze di vedute anche sul fatto di considerare o meno determinate attrezzature come sottosistemi, infrastrutture o componenti di sicurezza. Inoltre, la direttiva non precisa quale tipo di procedura di valutazione della conformità debba essere applicato ai sottosistemi.

Tali approcci divergenti hanno prodotto distorsioni del mercato e diversità di trattamento fra gli operatori economici. Fabbricanti e operatori degli impianti in questione hanno dovuto modificare le attrezzature o procurarsi ulteriori certificazioni, incorrendo in costi aggiuntivi e ritardi per quanto riguarda l'autorizzazione e il funzionamento di tali impianti.

Il regolamento proposto intende dunque accrescere la chiarezza giuridica in merito al campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, migliorando di conseguenza l'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.

La direttiva 2000/9/CE contiene inoltre disposizioni relative alla valutazione della conformità dei sottosistemi. Essa non stabilisce però concretamente la procedura che deve essere seguita dal fabbricante e dall'organismo notificato, né offre ai fabbricanti la gamma di procedure di valutazione della conformità disponibili per i componenti di sicurezza. La proposta di regolamento ha pertanto il fine di armonizzare le procedure disponibili per la valutazione della conformità dei sottosistemi con quelle già in uso per i componenti di sicurezza, sulla

² COM(2013)471 final.

base dei moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (decisione relativa all'NQN). In tale contesto, essa prevede anche l'apposizione della marcatura CE per indicare la conformità alle sue disposizioni, in linea con il sistema esistente per i componenti di sicurezza.

La proposta tiene conto del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea³.

Tiene conto altresì della proposta di regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2013, sulla vigilanza del mercato dei prodotti⁴, che intende predisporre un unico strumento giuridico per le attività di vigilanza del mercato nei settori dei prodotti non alimentari, dei prodotti di consumo o dei prodotti diversi da quelli di consumo e dei prodotti contemplati o meno dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Essa fonde tra loro le norme sulla vigilanza del mercato della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti⁵, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti⁶ e la normativa settoriale di armonizzazione, al fine di aumentare l'efficacia delle attività di vigilanza del mercato nell'Unione. La proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti contiene anche le disposizioni pertinenti in materia di vigilanza del mercato e le clausole di salvaguardia. Pertanto, le disposizioni della normativa settoriale di armonizzazione vigente relative alla vigilanza del mercato e alle clausole di salvaguardia vanno eliminate da detta normativa di armonizzazione. L'obiettivo generale della proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti è semplificare il più possibile il quadro di vigilanza del mercato dell'Unione in modo che esso funzioni meglio per i suoi utenti principali, vale a dire le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. La direttiva 2000/9/CE prevede una procedura per l'applicazione della clausola di salvaguardia ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza. In linea con il quadro che la proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti intende istituire, la presente proposta non comprende le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e le procedure di applicazione della clausola di salvaguardia ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza previste nella decisione relativa all'NQN. Tuttavia, ai fini della chiarezza del diritto, fa riferimento alla proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente iniziativa è conforme all'atto per il mercato unico⁷, che sottolinea l'esigenza di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di rafforzare la vigilanza del mercato.

Essa sostiene inoltre la politica della Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto regolamentare.

³ GU L 316 del 14.11.2012.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2013) 75 final.

⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo].

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La revisione della direttiva 2000/9/CE è stata discussa a lungo e ampiamente a partire dal 2010. Più in particolare, essa è stata dibattuta in seno al gruppo di lavoro degli Stati membri sugli impianti a fune, con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva, nell'ambito del comitato permanente di cui alla direttiva 2000/9/CE, del gruppo di cooperazione amministrativa sulla vigilanza del mercato degli impianti a fune (AdCo) e del gruppo settoriale sugli impianti a fune (CSG) del coordinamento europeo degli organismi notificati, nonché con l'industria e le associazioni degli utenti.

Gli Stati membri e le parti interessate, fra cui le organizzazioni dei fabbricanti, gli organismi notificati e i rappresentanti degli enti di normazione, sono stati coinvolti sin dall'inizio nel processo di valutazione dell'impatto. Nell'ambito del comitato permanente di cui alla direttiva 2000/9/CE si sono svolte periodicamente discussioni sul funzionamento della direttiva e sugli aspetti che occorrerebbe migliorare mediante strumenti legislativi o non legislativi.

Si sono inoltre svolte tre consultazioni specifiche.

La prima consultazione ha avuto luogo nella prima metà del 2010 nell'ambito della preparazione della relazione sull'applicazione della direttiva 2000/9/CE prevista dall'articolo 21, paragrafo 4, della medesima.

Nella sua prima relazione sull'attuazione della direttiva 2000/9/CE⁸, la Commissione ha osservato che la direttiva è riuscita a creare un mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, garantendo nel contempo un livello di sicurezza elevato e uniforme. Essa ha anche individuato alcune questioni da esaminare.

Le questioni da esaminare individuate sono le seguenti:

- l'estensione del campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, in particolare per quanto riguarda i nuovi tipi di impianti a fune;
- la mancanza di un'adeguata gamma di procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi, che ha prodotto differenze nell'interpretazione e nell'attuazione della valutazione della conformità dei sottosistemi;
- la necessità di adeguare la direttiva 2000/9/CE alla decisione relativa all'NQN.

La seconda e la terza consultazione, incentrate rispettivamente sulla situazione esistente e sulle opzioni strategiche, sono state effettuate nel 2012 nell'ambito dello studio di valutazione dell'impatto. La relazione finale dello studio di valutazione dell'impatto è stata presentata ufficialmente e discussa alle riunioni del comitato permanente tenutesi il 25 settembre 2012 e l'8 aprile 2013, in occasione delle quali gli Stati membri e le parti interessate del settore hanno avuto l'occasione di presentare una serie di pareri, contributi e documenti di sintesi sulle opzioni strategiche prospettate nello studio.

Le parti interessate hanno contribuito attivamente ad individuare le questioni da risolvere per migliorare il funzionamento della direttiva 2000/9/CE. La maggioranza delle parti interessate condivide la scelta delle problematiche. Un notevole numero di coloro che hanno risposto alla consultazione effettuata nel contesto dello studio di valutazione dell'impatto ha incontrato

⁸ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2011) 123 definitivo del 16.3.2011.

difficoltà legate alla definizione di "impianti a fune" e alla linea di demarcazione con il campo di applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori⁹.

Tenuto conto della quantità di informazioni raccolte e della natura prettamente tecnica delle questioni in esame, non sono state svolte consultazioni pubbliche aperte ma si è ritenuto più appropriato ricorrere a consultazioni mirate di esperti.

Ricorso al parere degli esperti - Valutazione d'impatto

È stata condotta una valutazione d'impatto sulla revisione della direttiva 2000/9/CE.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto esaminando e confrontando tre opzioni:

Opzione 1 – "Mantenimento dello *status quo*" - Nessuna modifica della situazione esistente

In base a questa opzione non sono previste modifiche alla direttiva 2000/9/CE.

Opzione 2 — Intervento tramite misure non legislative

L'opzione 2 considera la possibilità di fornire linee guida più approfondite sull'attuazione della direttiva 2000/9/CE relativamente al campo di applicazione della stessa e di raccomandare l'applicazione di procedure particolari di valutazione della conformità per la valutazione dei sottosistemi, principalmente attraverso una rielaborazione della guida all'applicazione della direttiva 2000/9/CE.

Opzione 3 — Intervento tramite misure legislative

Questa opzione prevede la modifica della direttiva 2000/9/CE.

La soluzione privilegiata è stata individuata in una combinazione fra le opzioni 2 e 3, in quanto:

- la si è considerata la più adeguata ad affrontare il problema, perché chiarirà le definizioni del campo di applicazione e la coerenza e la flessibilità delle procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza;
- non comporta costi significativi per gli operatori economici e gli organismi notificati; non dovrebbe avere alcun impatto rilevante di tipo economico o sociale per coloro che già operano in modo responsabile;
- migliorerà il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori, nonché degli organismi notificati;
- l'opzione 1 non risolve il problema dell'incertezza giuridica causata da alcune disposizioni della direttiva 2000/9/CE e non ne migliorerà quindi l'attuazione.

La proposta comprende:

- il chiarimento del campo di applicazione per quanto concerne gli impianti a fune concepiti per il trasporto o per fini ricreativi;
- l'introduzione di una serie di procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi sulla base degli attuali moduli di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza adeguati alla decisione relativa all'NQN;
- l'adeguamento alla decisione relativa all'NQN.

⁹ GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

Come conseguenza, la proposta garantirà parità di condizioni agli operatori economici e migliorerà la salvaguardia della sicurezza di passeggeri ed altri utenti, lavoratori e terzi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Campo di applicazione e definizioni

Il campo di applicazione del regolamento proposto corrisponde al campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE e riguarda gli impianti a fune, comprese le loro infrastrutture, nonché i relativi sottosistemi e componenti di sicurezza.

La proposta chiarisce e aggiorna il campo di applicazione attuale.

In particolare, alla luce dello sviluppo di nuovi tipi di impianti a fune, precisa che l'esclusione degli impianti a fune utilizzati per attività ricreative in luna park e parchi di divertimenti non si applica agli impianti a fune destinati a una duplice funzione, ossia al trasporto di persone oltre che alle attività ricreative.

La proposta mantiene l'esclusione di alcuni impianti a fune destinati a fini agricoli o industriali, ma precisa che tale esclusione si riferisce anche agli impianti a fune destinati al servizio di rifugi o baite di montagna che non sono intesi per il trasporto delle persone.

L'attuale esclusione dei traghetti fluviali a fune è aggiornata ed estesa a tutte le installazioni a fune i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua, come gli impianti di sci nautico a fune.

Le esclusioni previste dalla direttiva 2000/9/CE relativamente alle ferrovie a cremagliera e agli impianti trainati da catene non vengono reintrodotte, poiché questi impianti non corrispondono alla definizione di impianti a fune.

Sono state inserite le definizioni generali derivanti dall'adeguamento alla decisione relativa all'NQN.

3.2. Obblighi degli operatori economici

La proposta contiene, per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti di sicurezza, le disposizioni tipiche della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e stabilisce gli obblighi degli operatori economici interessati (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori), conformemente alla decisione relativa all'NQN.

3.3. Norme armonizzate

La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali del regolamento (UE) n. 1025/2012, che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normazione europea. Il regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle richieste di normazione presentate dalla Commissione all'organismo europeo di normazione, alla procedura applicabile alle obiezioni alle norme armonizzate e alla partecipazione dei soggetti interessati alla normazione. Le disposizioni della direttiva 2000/9/CE che disciplinano gli stessi aspetti non sono state pertanto reintrodotte dalla presente proposta per ragioni di certezza del diritto.

3.4. Valutazione di conformità

La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza di cui alla direttiva 2000/9/CE. Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN.

In particolare, mantiene l'obbligo di intervento di un organismo notificato nelle fasi di progettazione e produzione di tutti i sottosistemi e i componenti di sicurezza.

La proposta introduce una serie di procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi sulla base dei moduli di valutazione della conformità della decisione relativa all'NQN. In tale contesto, introduce anche la marcatura CE dei sottosistemi, in quanto non c'è ragione di trattarli in modo diverso rispetto ai componenti di sicurezza, per i quali la direttiva 2000/9/CE già prevede l'apposizione della marcatura CE per indicare la conformità alle sue prescrizioni.

3.5. Organismi notificati

Il funzionamento corretto degli organismi notificati è fondamentale per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza e per la fiducia di tutte le parti interessate nel sistema del nuovo approccio.

Pertanto, in linea con la decisione relativa all'NQN, la proposta rafforza i criteri di notifica per gli organismi notificati e introduce requisiti specifici per le autorità di notifica.

3.6. Atti di esecuzione

La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare, se necessario, atti di esecuzione al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento relativamente agli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica.

Tali atti di esecuzione saranno adottati conformemente alle relative disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

3.7. Disposizioni finali

La proposta di regolamento sarà applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore affinché i fabbricanti, gli organismi notificati e gli Stati membri abbiano il tempo necessario per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

La designazione degli organismi notificati secondo le nuove prescrizioni e il nuovo processo deve tuttavia iniziare subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ciò assicurerà che entro la data di applicazione della proposta di regolamento, un numero sufficiente di organismi notificati sarà stato designato in conformità alle nuove norme, in modo da evitare problemi di continuità della produzione e di approvvigionamento del mercato.

È prevista una disposizione transitoria per i certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma della direttiva 2000/9/CE relativamente ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza, in modo da consentire l'assorbimento delle scorte e da agevolare la transizione alle nuove prescrizioni.

È prevista una disposizione transitoria per la messa in servizio degli impianti a fune costruiti a norma della direttiva 2000/9/CE, in modo da agevolare la transizione alle nuove prescrizioni.

La direttiva 2000/9/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento proposto.

3.8. Competenza dell'Unione, base giuridica, principio di sussidiarietà e forma giuridica

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2000/9/CE. Tali disposizioni riguardano gli obblighi degli operatori economici, la rintracciabilità, la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Secondo quanto emerge dall'esperienza nell'applicazione della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'Unione, e ciò vanifica l'obiettivo della direttiva 2000/9/CE. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza territoriale di uno Stato membro. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'Unione gli obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Gli obblighi, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi.

Tecnica legislativa utilizzata

La proposta assume la forma di un regolamento.

La proposta di passare da una direttiva a un regolamento tiene conto dell'obiettivo generale della Commissione di semplificare il quadro normativo e della necessità di assicurare un'attuazione uniforme in tutta l'Unione della legislazione proposta.

La proposta di regolamento si basa sull'articolo 114 del trattato e mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati ad essere integrati in impianti a fune, pur mantenendo l'attuale ruolo degli Stati membri relativamente agli impianti a fune. Essa impone norme chiare e dettagliate che diverranno applicabili in maniera uniforme e simultaneamente in tutta l'Unione.

Conformemente ai principi di armonizzazione totale, gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre nella loro legislazione nazionale requisiti aggiuntivi o più stringenti per l'immissione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza. In particolare, i requisiti essenziali obbligatori e le procedure di valutazione della conformità da seguire da parte dei fabbricanti devono essere identici in tutti gli Stati membri.

Lo stesso vale per quanto riguarda le disposizioni introdotte a seguito dell'adeguamento alla decisione relativa all'NQN. Tali disposizioni sono chiare e sufficientemente precise da essere direttamente applicate dagli attori interessati.

Gli obblighi stabiliti per gli Stati membri, come l'obbligo di valutare, designare e notificare gli organismi di valutazione della conformità, in ogni caso non sono recepiti in quanto tali nel diritto nazionale, ma sono attuati dagli Stati membri mediante le disposizioni normative e amministrative necessarie. Ciò non cambierà quando gli obblighi in questione saranno definiti in un regolamento.

Gli Stati membri pertanto non dispongono praticamente di nessuna flessibilità quando si tratta di recepire una direttiva nel proprio diritto nazionale. La scelta di un regolamento consentirà tuttavia loro di ridurre i costi legati al recepimento di una direttiva.

Inoltre, un regolamento permette di evitare il rischio di differenze di recepimento di una direttiva da parte dei vari Stati membri, che potrebbero tradursi in livelli diversi di tutela della sicurezza ed ostacolare il mercato interno, impedendone l'effettiva attuazione.

Il passaggio da una direttiva a un regolamento non comporterà alcun cambiamento nell'approccio normativo.

Le caratteristiche del nuovo approccio saranno pienamente preservate, in particolare la flessibilità accordata ai fabbricanti per quanto riguarda la scelta dei mezzi da impiegare per conformarsi ai requisiti essenziali e della procedura da utilizzare, tra le procedure di valutazione della conformità disponibili, per dimostrare la conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza. La natura dello strumento giuridico non influirà in alcun modo sui meccanismi esistenti a sostegno dell'attuazione della legislazione (processo di normazione, gruppi di lavoro, cooperazione amministrativa, sviluppo di documenti orientativi ecc.).

La scelta di un regolamento non implica neanche la centralizzazione del processo decisionale. Gli Stati membri mantengono le proprie competenze per quanto concerne gli impianti a fune e l'attuazione delle disposizioni armonizzate, ad esempio la designazione e l'accreditamento degli organismi notificati, la sorveglianza del mercato e le azioni destinate a far rispettare la normativa (ad es. sanzioni).

Infine, l'uso di regolamenti nel settore della legislazione in materia di mercato interno permette, in linea anche con la preferenza espressa dalle parti interessate, di evitare il rischio di sovraregolamentazione. Consente inoltre ai fabbricanti di lavorare direttamente con il testo del regolamento anziché dover identificare ed esaminare 28 leggi di recepimento.

In base a ciò, si ritiene che la scelta di un regolamento rappresenti la soluzione più appropriata e meno onerosa per tutte le parti coinvolte, perché consentirà un'applicazione più rapida e coerente della legislazione proposta e definirà un quadro normativo più chiaro per gli operatori economici, evitando agli Stati membri i costi legati ad un eventuale recepimento nella normativa nazionale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 2000/9/CE.

Spazio economico europeo

La proposta riguarda il SEE e va quindi estesa allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli impianti a fune

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ relativa agli impianti a fune stabilisce norme riguardanti gli impianti a fune progettati, costruiti e fatti funzionare per trasportare persone.
- (2) La direttiva 2000/9/CE è basata sui principi del nuovo approccio stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 5 maggio 1985 relativa al nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di normazione¹². Essa stabilisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza applicabili agli impianti a fune, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ sulla normazione europea. La conformità alle norme armonizzate così adottate, il cui numero di riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pone in essere una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 2000/9/CE. L'esperienza dimostra che tali principi di base hanno dato buoni risultati in questo settore e che devono essere mantenuti e ulteriormente promossi.
- (3) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 2000/9/CE è emersa la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle,

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).

¹² GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

¹³ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

garantendo così la certezza del diritto, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e la valutazione della conformità dei sottosistemi.

- (4) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2000/9/CE va pertanto adeguata a tale decisione.
- (5) Data la necessità di apportare una serie di modifiche alla direttiva 2000/9/CE, a fini di chiarezza quest'ultima va abrogata e sostituita. Poiché il campo di applicazione, i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale della direttiva basata sui principi del nuovo approccio. Per semplificare il quadro normativo è opportuno sostituire la direttiva 2000/9/CE con un regolamento, che è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri, e garantisce quindi un'attuazione uniforme in tutta l'Unione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce disposizioni orizzontali concernenti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità [, la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi] e la marcatura CE.
- (7) Il regolamento (UE) n. [...] [sulla vigilanza del mercato dei prodotti]¹⁶ stabilisce norme dettagliate in materia di vigilanza del mercato e di controlli dei prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi, fra cui i sottosistemi e i componenti di sicurezza. Esso definisce inoltre una procedura della clausola di salvaguardia. Spetta agli Stati membri organizzare e svolgere la vigilanza del mercato, nominare le autorità di vigilanza del mercato e specificare le loro competenze e i loro obblighi. Gli Stati membri sono altresì tenuti ad istituire programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato.
- (8) È opportuno mantenere l'ambito di applicazione della direttiva 2000/9/CE. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone utilizzati nelle località turistiche di alta montagna o per il trasporto urbano. Fra gli impianti a fune rientrano principalmente i sistemi di risalita quali funicolari, funivie, teleferiche, cabinovie, seggiovie e sciovie. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i criteri essenziali che determinano gli impianti a fune oggetto del presente regolamento.

¹⁴ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

¹⁶ GU L [...].

- (9) Sono stati sviluppati nuovi tipi di impianti a fune concepiti sia per il trasporto che per le attività ricreative. Occorre che tali impianti siano contemplati dal presente regolamento.
- (10) È opportuno escludere determinati impianti a fune dal campo di applicazione del presente regolamento, o perché oggetto di altra normativa specifica di armonizzazione dell'Unione oppure perché adeguatamente regolamentabili a livello nazionale.
- (11) Gli ascensori a fune, sia verticali che inclinati, che servono in maniera permanente determinati piani di edifici e di costruzioni diverse dalle stazioni, sono oggetto di una normativa specifica dell'Unione e vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'esclusione dei traghetti fluviali a fune dovrebbe riguardare tutti gli impianti a fune i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua, come gli impianti di sci nautico a fune.
- (13) Per garantire che gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza assicurino un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, è necessario stabilire norme per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune.
- (14) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la sicurezza degli impianti a fune all'atto della loro costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio.
- (15) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di indicare i requisiti che essi reputino necessari per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, la pianificazione regionale e al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso degli impianti a fune.
- (16) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di indicare procedure appropriate per l'autorizzazione dei progetti di impianti a fune, per l'ispezione degli impianti a fune prima della loro messa in servizio e per il loro controllo durante il funzionamento.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la sicurezza degli impianti a fune dipende tanto dai vincoli imposti dal sito quanto dalla qualità delle forniture industriali e dalle relative modalità di assemblaggio, montaggio in loco e controllo durante il funzionamento. Le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle strutture o alle modalità di gestione e manutenzione.
- (18) Sebbene non riguardi l'effettivo funzionamento degli impianti a fune, il presente regolamento dovrebbe fornire un quadro generale mirato a garantire che tali impianti situati sul territorio degli Stati membri funzionino in modo tale da offrire agli utenti, al personale e ai terzi un elevato grado di protezione.
- (19) Nel caso degli impianti a fune, le innovazioni tecnologiche possono essere verificate e sottoposte a prove su scala reale soltanto in occasione della costruzione di un nuovo impianto. Occorre pertanto prevedere una procedura che, pur assicurando l'osservanza dei requisiti essenziali, consenta di considerare le particolari condizioni di un dato impianto a fune.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e se non mettono a rischio la salute e la sicurezza di persone o beni

quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.

- (21) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le procedure di autorizzazione alla costruzione degli impianti a fune, nonché alla loro modifica e messa in servizio, al fine di garantire che tali impianti siano costruiti e montati nel sito di destinazione in modo sicuro, conformemente all'analisi di sicurezza, alla relazione sulla sicurezza e a tutti i pertinenti requisiti normativi.
- (22) L'analisi di sicurezza relativa ai progetti di impianti a fune dovrebbe identificare i componenti da cui dipende la sicurezza dell'impianto.
- (23) L'analisi di sicurezza relativa agli impianti a fune dovrebbe tenere conto dei vincoli connessi al funzionamento degli impianti a fune, senza tuttavia compromettere il principio della libera circolazione delle merci per quanto concerne i sottosistemi e i componenti di sicurezza o la sicurezza degli impianti stessi.
- (24) È opportuno che il presente regolamento miri a garantire il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza degli impianti a fune. I sottosistemi e i componenti di sicurezza che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento dovrebbero beneficiare del principio della libera circolazione delle merci.
- (25) Dovrebbe essere consentito integrare sottosistemi e componenti di sicurezza in un impianto a fune, a patto che permettano la costruzione di impianti conformi alle disposizioni del presente regolamento e che non mettano a rischio la salute e la sicurezza di persone o beni quando siano debitamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
- (26) I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza.
- (27) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti del presente regolamento in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza degli utenti e delle altre persone e la tutela della proprietà, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato soltanto sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
- (29) Il fabbricante dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, che possiede le conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. È pertanto opportuno che la valutazione della conformità rimanga un obbligo esclusivo del fabbricante del sottosistema o del componente di sicurezza.
- (30) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici e le autorità nazionali di vigilanza del mercato, gli Stati membri dovrebbero invitare gli operatori economici a indicare l'indirizzo di un sito Internet oltre all'indirizzo postale.

- (31) È necessario garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato in merito adeguate procedure di valutazione della conformità dei medesimi. Occorre pertanto fare sì che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente regolamento e di non immettervi sottosistemi o componenti di sicurezza che non ottemperano a tali prescrizioni o che presentano dei rischi. Si dovrebbe inoltre richiedere agli importatori di accertarsi che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del sottosistema o del componente di sicurezza e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza competenti a fini di controllo.
- (32) Il distributore rende disponibile sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato. Egli dovrebbe agire con la dovuta diligenza, per garantire che la sua manipolazione del sottosistema o del componente di sicurezza non incida negativamente sulla sua conformità.
- (33) All'atto dell'immissione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza, ogni importatore dovrebbe indicare sul sottosistema ovvero sul componente di sicurezza il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Vanno previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentono tale indicazione, compreso il caso in cui l'importatore sia costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul componente di sicurezza.
- (34) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio commerciale o che modifichi un sottosistema o un componente di sicurezza in modo tale da poter inficiare la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere considerato il fabbricante di tale prodotto e assumersi i relativi obblighi.
- (35) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui sottosistemi e i componenti di sicurezza in questione.
- (36) Garantire la rintracciabilità di un sottosistema o di un componente di sicurezza in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza non conformi.
- (37) È opportuno che il presente regolamento si limiti a formulare i requisiti essenziali. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli impianti a fune che sono conformi alle norme armonizzate adottate in forza del regolamento (UE) n. 1025/2012 ai fini della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la progettazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti a fune.

- (38) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfano completamente le prescrizioni del presente regolamento.
- (39) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza resi disponibili sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.
- (40) I fabbricanti di sottosistemi e componenti di sicurezza dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma del presente regolamento sulla conformità del sottosistema o del componente di sicurezza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione. La dichiarazione di conformità UE va allegata al sottosistema o al componente di sicurezza.
- (41) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE.
- (42) La marcatura CE, che indica la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la sua relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione della marcatura CE dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.
- (43) Una verifica della conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza con i requisiti essenziali di cui al presente regolamento è necessaria per proteggere efficacemente utenti e terzi.
- (44) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, è indispensabile elaborare adeguate procedure di conformità, cui i fabbricanti devono attenersi. Tali procedure andrebbero fissate sulla base dei moduli di valutazione della conformità definiti nella decisione n. 768/2008/CE.
- (45) Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli Stati membri alla Commissione.
- (46) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2000/9/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di prestazioni di tali organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità eseguano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

- (47) Per garantire un livello coerente di qualità delle valutazioni della conformità, è inoltre necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.
- (48) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si deve presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
- (49) Il sistema previsto dal presente regolamento andrebbe completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
- (50) L'accREDITamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare esse stesse tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
- (51) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i sottosistemi o i componenti di sicurezza da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate che eseguono la valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
- (52) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (53) Visto che gli organismi di valutazione della conformità possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (54) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi di valutazione della conformità applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi di valutazione della conformità.

- (55) Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (56) Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (57) È necessario prevedere un regime transitorio che consenta la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di sottosistemi e componenti di sicurezza già immessi sul mercato a norma della direttiva 2000/9/CE.
- (58) Occorre prevedere un regime transitorio che consenta la messa in servizio di impianti a fune già costruiti a norma della direttiva 2000/9/CE.
- (59) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare che gli impianti a fune soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di tutela della sicurezza degli utenti, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la progettazione e la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati a tali impianti.

Articolo 2

Campo di applicazione

- (1) Il presente regolamento si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati a tali impianti.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (2) Il presente regolamento non si applica:
- (a) agli ascensori di cui alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ sugli ascensori;
 - (b) alle tranvie a funi di tipo tradizionale;
 - (c) agli impianti destinati agli usi agricoli e al servizio di rifugi e baite di montagna che non sono intesi per il trasporto del pubblico;
 - (d) alle attrezzature specifiche fisse e mobili per luna park e/o parchi di divertimenti, nonché agli impianti di tali parchi che servono esclusivamente per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
 - (e) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
 - (f) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "impianto a fune": l'intero sistema impiantato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi destinati ad impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, montati e messi in servizio al fine di trasportare persone, la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;
- (2) "sottosistema": i sistemi elencati nell'allegato I, sia singolarmente che in combinazione fra loro;
- (3) "infrastruttura": il tracciato di linea, i dati sistemici, le strutture delle stazioni e le opere di linea appositamente progettate per ogni impianto e costruite in loco e che sono necessarie alla costruzione e al funzionamento dell'impianto, comprese le fondamenta;
- (4) "componente di sicurezza": qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di attrezzature e qualsiasi dispositivo concepito per essere integrato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di garantirne la sicurezza di funzionamento, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;
- (5) "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la sicurezza di funzionamento dell'impianto a fune;
- (6) "requisiti relativi alla manutenzione tecnica": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla costruzione e sono indispensabili per la manutenzione, mirata a mantenerne la sicurezza di funzionamento, dell'impianto a fune;
- (7) "teleferica": un impianto a fune i cui i vettori sono tenuti sospesi da una o più funi;
- (8) "sciovie": un impianto a fune i cui utenti, opportunamente equipaggiati, sono trainati lungo un tracciato preparato a tale scopo;

¹⁸ Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

- (9) "funicolare": un impianto a fune i cui i vettori sono trainati su binari situati sul terreno o sostenuti da strutture fisse;
- (10) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un sottosistema o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o il suo uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- (11) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato dell'Unione;
- (12) "messa in servizio": l'operazione di avvio all'esercizio di un impianto a fune;
- (13) "fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un sottosistema o un componente di sicurezza, o che lo fa progettare o fabbricare, e che lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale;
- (14) "rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
- (15) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un sottosistema o un componente di sicurezza originario di un paese terzo;
- (16) "distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza;
- (17) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore di un sottosistema o di un componente di sicurezza;
- (18) "specifico tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un impianto, un'infrastruttura, un sottosistema o un componente di sicurezza deve soddisfare;
- (19) "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (20) per il significato di "accreditamento" si rimanda alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- (21) per il significato di "organismo nazionale di accreditamento" si rimanda alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.
- (22) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza;
- (23) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- (24) "richiamo": qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un sottosistema o di un componente di sicurezza già integrato in un impianto a fune;
- (25) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un sottosistema o di un componente di sicurezza presente nella catena di fornitura;
- (26) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il sottosistema o il componente di sicurezza è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

- (27) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Articolo 4

Messa a disposizione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza

- (1) Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per assicurare che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti del presente regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che i sottosistemi e i componenti di sicurezza siano integrati negli impianti a fune soltanto se consentono la costruzione di impianti a fune che soddisfano i requisiti del presente regolamento e non mettono a rischio la salute e la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente integrati, sottoposti a manutenzione e azionati secondo la loro destinazione d'uso.

Articolo 5

Messa in servizio degli impianti a fune

- (1) Conformemente all'articolo 9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a determinare le procedure per garantire che gli impianti a fune siano messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente regolamento e non mettono a rischio la salute e la sicurezza di persone o beni quando adeguatamente integrati, sottoposti a manutenzione e azionati secondo la loro destinazione d'uso.
- (2) Gli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di tali norme o parti di esse, di cui all'allegato II.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che ritengono necessari per garantire la tutela delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti a fune, a patto che ciò non implichi modifiche di detti impianti non previste dal presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti essenziali

Gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro sottosistemi e i loro componenti di sicurezza soddisfano i requisiti essenziali loro applicabili di cui all'allegato II.

Articolo 7

Libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza

Gli Stati membri non vietano, né limitano, né ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Articolo 8

Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza dei progetti di impianti a fune

- (1) Tutti i progetti di impianti sono sottoposti all'analisi di sicurezza definita nell'allegato III, che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell'impianto a fune e del suo ambiente nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, e che consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi durante il funzionamento.
- (2) L'analisi di sicurezza deve essere inserita in una relazione sulla sicurezza. Tale relazione deve raccomandare le misure previste per affrontare tali rischi e deve comprendere un elenco dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza da integrare nell'impianto a fune.

Articolo 9

Autorizzazione degli impianti a fune

- (1) Gli Stati membri stabiliscono le procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune situati nel loro territorio.
- (2) Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'approvazione dell'impianto a fune, siano presentati all'autorità competente l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza, la dichiarazione di conformità UE e gli altri documenti relativi alla conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, nonché la documentazione concernente le caratteristiche dell'impianto. La documentazione relativa all'impianto a fune comprende anche le condizioni e le limitazioni di esercizio, come pure tutte le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell'impianto. Una copia di questi documenti viene conservata presso l'impianto a fune.
- (3) Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza importanti di impianti a fune esistenti sono oggetto di modifiche che richiedono che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e la loro incidenza sul complesso dell'impianto soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II.
- (4) Gli Stati membri non utilizzano le disposizioni di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati ad aspetti contemplati dal presente regolamento, la costruzione e la messa in servizio di impianti a fune che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non presentano rischi per la salute e la sicurezza di persone o beni quando installati in modo corretto conformemente alla loro destinazione d'uso.
- (5) Gli Stati membri non utilizzano le disposizioni di cui al paragrafo 1 per vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza conformi al presente regolamento.

Articolo 10

Funzionamento degli impianti a fune

- (1) Gli Stati membri fanno in modo che un impianto a fune rimanga in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.
- (2) Qualora uno Stato membro constati che un impianto a fune autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e, eventualmente, dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di funzionamento o per vietarne il funzionamento.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DI SICUREZZA

Articolo 11 [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi dei fabbricanti

(1) All'atto dell'immissione sul mercato dei loro sottosistemi o componenti di sicurezza, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

(2) I fabbricanti di sottosistemi o componenti di sicurezza redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato V ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 18.

Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

(3) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di 30 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

(4) I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza degli utenti, eseguono una prova a campione del sottosistema o del componente di sicurezza messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi o componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio.

(5) I fabbricanti assicurano che i loro sottosistemi o componenti di sicurezza siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE e rechino un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.

Qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non lo consentano, i fabbricanti garantiscono che le informazioni prescritte si trovino sull'imballaggio o nelle istruzioni allegate al componente di sicurezza.

(6) I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nelle istruzioni allegate al componente di sicurezza. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato, stabilita dallo Stato membro interessato.

- (7) I fabbricanti garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza sono chiare, comprensibili e intelligibili.
- (8) I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
- (9) A seguito di una richiesta motivata, i fabbricanti forniscono a un'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.

Articolo 12 [Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE]

Rappresentanti autorizzati

- (1) Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
- Gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
- (2) Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:
- (a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di 30 anni dalla data di immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza;
 - (b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza;
 - (c) collaborare con le autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che rientrano nel suo mandato.

Obblighi degli importatori

- (1) Gli importatori immettono sul mercato solo sottosistemi o componenti di sicurezza conformi.
- (2) Prima di immettere sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata a norma dell'articolo 18. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, che rechi il marchio CE e che ad esso siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 rispettivamente.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali dell'allegato II, non immette il sottosistema o il componente di sicurezza sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un sottosistema o un componente di sicurezza presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

- (3) Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nelle istruzioni che accompagnano il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti e dalle autorità di vigilanza del mercato, stabilita dallo Stato membro interessato.
- (4) Gli importatori garantiscono che al sottosistema o al componente di sicurezza siano allegate le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato.
- (5) Gli importatori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti di cui all'allegato II.
- (6) Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un sottosistema o da un componente di sicurezza, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza degli utenti, su richiesta debitamente motivata delle autorità competenti, eseguono una prova a campione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai sottosistemi o ai componenti di sicurezza non conformi e i richiami di tali sottosistemi o componenti di sicurezza, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio.
- (7) Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza,

indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

- (8) Per un periodo di 30 anni dalla data in cui il sottosistema o il componente di sicurezza è stato immesso sul mercato, gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità su richiesta.
- (9) A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.

Articolo 14 [Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi dei distributori

- (1) Quando mettono un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.
- (2) Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 13, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza non sia conforme ai requisiti essenziali dell'allegato II, non rende disponibile sul mercato il sottosistema o il componente di sicurezza fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il sottosistema o il componente di sicurezza presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

- (3) I distributori garantiscono che, mentre un sottosistema o un componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non pregiudichino la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
- (4) I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sottosistema o un componente di sicurezza da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il sottosistema o il componente di sicurezza presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo a disposizione tale sottosistema o componente di sicurezza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

- (5) I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal sottosistema o dal componente di sicurezza che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 15 [Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE]

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 11 quando immette sul mercato un sottosistema o un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un sottosistema o un componente di sicurezza già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni del presente regolamento potrebbe risentirne.

Articolo 16 [Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE]

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

- (a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un sottosistema o un componente di sicurezza;
- (b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.

Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di 30 anni dopo che è stato loro fornito un sottosistema o un componente di sicurezza e per un periodo di 30 anni dopo che hanno fornito un sottosistema o un componente di sicurezza.

CAPO III

CONFORMITÀ DI SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DI SICUREZZA

Articolo 17 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE]

Presunzione di conformità

I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di tali norme o parti di esse, di cui all'allegato II.

Articolo 18

Valutazione della conformità

- (1) Prima di immetterlo sul mercato, il fabbricante sottopone il sottosistema o il componente di sicurezza a una procedura di valutazione della conformità ai sensi del paragrafo 2.

- (2) La conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza è attestata, a scelta del fabbricante, in base ad una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
- (a) certificazione UE (modulo B — tipo di produzione) di cui all'allegato IV in combinazione con una delle due procedure seguenti:
 - i) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D), di cui all'allegato V;
 - ii) conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (modulo F), di cui all'allegato VI;
 - (b) conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G), di cui all'allegato VII;
 - (c) conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H), di cui all'allegato VIII.
- (3) Concluse le procedure di cui al paragrafo 2, il fabbricante, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, appone la marcatura CE sul sottosistema o sul componente di sicurezza risultato conforme al presente regolamento.
- (4) I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati ai fini propri del fabbricante.
- (5) I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo che esegue le procedure di cui al paragrafo 2, oppure in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 19

Dichiarazione di conformità UE

- (1) La dichiarazione di conformità UE di un sottosistema o di un componente di sicurezza attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.
- (2) La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato X, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati da IV a VIII ed è continuamente aggiornata. È allegata al sottosistema o al componente di sicurezza ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il sottosistema o il componente di sicurezza viene immesso o reso disponibile.
- (3) Se a un sottosistema o a un componente di sicurezza si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
- (4) Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 20 [Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE]

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 21 [Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE]

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

- (1) La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza, o sulla relativa targhetta segnaletica, in modo visibile, leggibile e indelebile.
- (2) La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza prima della sua immissione sul mercato.
- (3) La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.
- (4) La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

CAPO IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 22 [Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE]

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma dell'articolo 18.

Articolo 23 [Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE]

Autorità di notifica

- (1) Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.
- (2) Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
- (3) Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta *mutatis mutandis* le prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafi da 1 a 6. Inoltre, esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
- (4) L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 24 [Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE]

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

- (1) L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
- (2) L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
- (3) L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
- (4) L'autorità di notifica non offre e non svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.
- (5) L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
- (6) L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 25 [Articolo R16 della decisione n. 768/2008/CE]

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 26 [Articolo R17 della decisione n. 768/2008/CE]

Prescrizioni relative agli organismi notificati

- (1) Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
- (2) L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
- (3) L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal sottosistema o dal componente di sicurezza che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di sottosistemi o componenti di sicurezza che esso valuta può essere ritenuto un organismo siffatto a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

- (4) Nessun organismo di valutazione della conformità, né i suoi alti dirigenti o il personale responsabile dell'esecuzione della valutazione della conformità possono essere al contempo progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o responsabili della manutenzione dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza sottoposti alla valutazione, né rappresentanti di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza valutati che sono necessari al funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'utilizzo di tali sottosistemi o componenti di sicurezza per fini privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali sottosistemi o componenti di sicurezza, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per le quali sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

- (5) Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati a tali risultati.
- (6) L'organismo di valutazione della conformità deve essere in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità, assegnatigli in base agli allegati da IV a VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di sottosistemi o di componenti di sicurezza per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- (a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- (b) la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- (c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del sottosistema o del componente di sicurezza in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

- (7) Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
 - a) una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
 - b) conoscenze soddisfacenti delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;
 - d) la capacità di redigere certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
- (8) È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
- La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
- (9) Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
- (10) Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli allegati da IV a VIII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, ma non nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
- (11) Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento e garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 27 [Articolo R18 della decisione n. 768/2008/CE]

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

Articolo 28 [Articolo R20 della decisione n. 768/2008/CE]

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

- (1) Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa l'autorità di notifica.
- (2) Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
- (3) Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.

- (4) Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro svolto da quest'ultimi svolto ai sensi degli allegati da IV a VIII.

Articolo 29 [Articolo R22 della decisione n. 768/2008/CE]

Domanda di notifica

- (1) L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
- (2) La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei sottosistemi o dei componenti di sicurezza per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26.
- (3) Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 26.

Articolo 30 [Articolo R23 della decisione n. 768/2008/CE]

Procedura di notifica

- (1) Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 26.
- (2) Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
- (3) La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il sottosistema/componente di sicurezza o i sottosistemi/componenti di sicurezza interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
- (4) Se la notifica non si basa su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali attestanti la competenza dell'organismo di valutazione della conformità e le disposizioni atte a garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 26.
- (5) L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento.
- Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
- (6) Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 31 [Articolo R24 della decisione n. 768/2008/CE]

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

- (1) La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.
La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
- (2) La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 32 [Articolo R25 della decisione n. 768/2008/CE]

Modifiche delle notifiche

- (1) Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
- (2) Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 33 [Articolo R26 della decisione n. 768/2008/CE]

Contestazione della competenza degli organismi notificati

- (1) La Commissione indaga su tutti i casi in cui nutra dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e alle responsabilità cui è sottoposto.
- (2) Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
- (3) La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
- (4) La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 34 [Articolo R27 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi operativi degli organismi notificati

- (1) Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati da IV a VIII.
- (2) Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.

Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del sottosistema o del componente di sicurezza in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel farlo rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza alle disposizioni del presente regolamento.
- (3) Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato II o alle norme armonizzate corrispondenti o ad altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
- (4) Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un sottosistema o un componente di sicurezza non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
- (5) Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 35

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 36 [Articolo R28 della decisione n. 768/2008/CE]

Obbligo di informazione degli organismi notificati

- (1) Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
 - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
 - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
- (2) Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto gli stessi sottosistemi o componenti di sicurezza, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 37 [Articolo R29 della decisione n. 768/2008/CE]

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 38 [Articolo R30 della decisione n. 768/2008/CE]

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma del presente regolamento, che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che i loro organismi notificati partecipino al lavoro di tale/i gruppo/i, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO V

PROCEDURA DI COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Procedura di comitato

- (1) La Commissione è assistita dal comitato per gli impianti a fune. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 40

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'attuazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro [3 mesi precedenti la data di cui all'articolo 43, paragrafo 2] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva delle stesse.

Articolo 41

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del [data di cui all'articolo 43, paragrafo 2].

Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di impianti a fune oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e costruiti prima del [data di cui all'articolo 43, paragrafo 2].

Articolo 42

Abrogazione

La direttiva 2000/9/CE è abrogata a decorrere dal *[data di cui all'articolo 43, paragrafo 2]*.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 43

Entrata in vigore e data di applicazione

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (2) Esso si applica a decorrere dal *[due anni dopo l'entrata in vigore]*.
- (3) In deroga al paragrafo 2, gli articoli da 22 a 38 si applicano a decorrere dal *[sei mesi dopo l'entrata in vigore]*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente